

ALLEGATO 2**CONTRATTO STANDARD PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL
SERVIZIO DI REGOLAZIONE ULTRA-RAPIDA DI FREQUENZA**

**Progetto pilota ai sensi della delibera 300/2017/R/eel
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

	Contratto standard per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza	
		Pagina: 2 di 17

**CONTRATTO STANDARD PER L'APPROVVIGIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE ULTRA-RAPIDA DI FREQUENZA**

Con il presente Contratto

TRA

La società Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, 00156, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale 057796661007, RE.A. di Roma 922416; capitale sociale di Euro 442.198.240,00 (quattrocentoquarantaduemilionicentonovantottomiladuecentoquaranta/00) interamente versato, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di, giusti poteri conferiti da....., nel seguito, per brevità **“Terna”** da una parte

e

La società.....con sede legale in....., iscritta nel registro delle imprese di, partita IVA e codice fiscale capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* in qualità di, nel seguito, per brevità **“Soggetto Assegnatario”**, dall'altra;

Terna e il Soggetto Assegnatario, di seguito congiuntamente le **“Parti”**

Premesso che

- a) con la delibera del 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (recante *“Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo. Istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo - nel seguito, Delibera 300/17)*, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito, ARERA o, più semplicemente, Autorità) ha definito i criteri per consentire l'ampliamento delle risorse sul mercato dei servizi di dispacciamento mediante progetti pilota individuati da Terna;
- b) con la delibera del xx/yy/2019, xx/yy/R/eel, l'Autorità ha approvato il Regolamento recante i requisiti e le modalità per la fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza da

parte delle Fast Reserve Units e alla Procedura competitiva (nel seguito, Procedura) per la contrattualizzazione a termine delle risorse qualificate all'erogazione del predetto servizio (nel seguito, Regolamento);

- c) il Soggetto Assegnatario è risultato aggiudicatario, all'esito della Procedura espletata in data, di quantitativi di Fast Reserve complessivamente pari a ...MW (nel seguito, Quantità Assegnata) da fornire mediante le Fast Reserve Units;
- d) il Soggetto Assegnatario ha prestato in favore di Terna la garanzia prevista dal Regolamento a copertura dell'impegno, assunto all'esito della Procedura, a rendere effettivamente disponibili le Fast Reserve Units nel rispetto dei requisiti e delle tempistiche di cui al Regolamento medesimo

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto

- 1.1 Il presente Contratto, ivi incluse le premesse e l'Allegato che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, regola i rapporti tra Terna e il Soggetto Assegnatario in merito all'erogazione del servizio di riserva di regolazione ultra-rapida (nel seguito, Servizio), definendo in particolare:
 - a. i diritti e gli obblighi del Soggetto Assegnatario;
 - b. le partite economiche scaturenti dall'assegnazione di capacità in esito alla Procedura.
- 1.2 Per Allegato al presente Contratto si intende il documento recante l'elenco delle Fast Reserve Units e l'indicazione del relativo Prezzo di Assegnazione.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente Contratto, ove non diversamente nello stesso previsto, si applicano le definizioni contenute nella Delibera 300/2017, nel Regolamento, nel Codice di Rete oltrechè in ogni successiva disposizione regolamentare che dovesse intervenire nella materia oggetto del presente Contratto.

	Contratto standard per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza	Pagina:
		4 di 17

Articolo 3 Diritti e Obblighi del Soggetto Assegnatario

Disposizioni generali

- 3.1 Il Soggetto Assegnatario si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Contratto e a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto medesimo. A tal fine, il Soggetto Assegnatario dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le previsioni contenute nel Regolamento e nel Codice di Rete.
- 3.2 Il Soggetto Assegnatario assume la piena responsabilità circa la veridicità e correttezza delle informazioni e dichiarazioni rese a Terna, ai sensi e per gli effetti del Regolamento e del presente Contratto, impegnandosi a comunicare a Terna ogni eventuale successiva modifica che dovesse interessare le informazioni e dichiarazioni rese.
- 3.3 Il Soggetto Assegnatario prende atto che la Quantità Assegnata e ogni sua successiva variazione, rispetto alla quale assume gli obblighi ed esercita i diritti previsti dal presente Contratto, è la quantità comunicatagli da Terna secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Regolamento.

Disposizioni specifiche

- 3.4 Il Soggetto Assegnatario ha diritto a ricevere da Terna il versamento del Corrispettivo Mensile definito secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 3.5 Il Soggetto Assegnatario si impegna, entro il 31 dicembre 2020, (i) a ottenere tutti i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per i Dispositivi inclusi nelle Fast Reserve Units selezionate all'esito della Procedura ma non ancora autorizzati al momento di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura medesima e (ii) a rilasciare a tal fine una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto rilascio dei predetti titoli entro il predetto termine.
- 3.6 Qualora non venga rispettato il termine del 31 dicembre 2020 di cui al precedente articolo 3.5 e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.1, il Soggetto Assegnatario:
- a. può, entro il 31 gennaio 2021, esercitare la facoltà di recesso dal presente Contratto, laddove non ritenga sussistenti le condizioni per rendere disponibili le Fast Reserve Units alla fornitura del servizio entro l'inizio del Periodo di Consegna;
 - b. nel caso in cui non si avvalga della facoltà di recesso di cui alla precedente lettera a, è tenuto, entro il 30 novembre 2021, (i) a ottenere tutti i titoli autorizzativi previsti dalla

normativa vigente per i Dispositivi inclusi nelle Fast Reserve Units selezionate all'esito della Procedura ma non ancora autorizzati al momento di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura medesima e (ii) a rilasciare a tal fine una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto rilascio dei predetti titoli entro il predetto termine.

- 3.7 Il Soggetto Assegnatario è tenuto, entro il 30 novembre 2021, a completare l'iter di qualificazione dei Dispositivi inclusi all'interno delle Fast Reserve Units a immettere o prelevare energia dalla rete elettrica e ad effettuare le prove tecniche di qualificazione di cui all'Allegato 3 al Regolamento.
- 3.8 Il Soggetto Assegnatario è obbligato a corrispondere a Terna tutte le penali al ricorrere delle condizioni di cui al successivo articolo 5.
- 3.9 Il Soggetto Assegnatario, nel Blocco di Ore di Disponibilità, è obbligato ad asservire la Potenza Qualificata delle Fast Reserve Unit alla fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza secondo quanto previsto all'Allegato 3 del Regolamento.
- 3.10 Il Soggetto Assegnatario è tenuto a comunicare a Terna i piani di indisponibilità delle Fast Reserve Units o, se del caso, dei singoli Dispositivi nella sua titolarità secondo le modalità ed entro le tempistiche definite nel Capitolo 3 del Codice di Rete e su tali piani Terna si pronuncia adottando apposita delibera di indisponibilità, analogamente a quanto già previsto per le unità di produzione aventi potenza apparente nominale superiore a 10 MVA.

Articolo 4 Verifica della prestazione del servizio

- 4.1 Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, Terna utilizza sia i dati registrati che i dati inviati in tempo reale dalla UVRF a cui la Fast Reserve Unit è connessa con le modalità specificate nell'Allegato 3 al Regolamento.
- 4.2 Terna, in ciascun Blocco di Ore di Disponibilità e fatta salva in ogni caso la franchigia individuata dal Numero di Ore di Manutenzione Indifferibili, verifica che ciascuna Fast Reserve Unit:
- a. sia disponibile all'erogazione del servizio in ciascun Blocco di Ore di Disponibilità, indipendentemente dall'eventualità che si registrino all'interno del medesimo Blocco di Ore di Disponibilità errori di frequenza sulla rete tali da determinare l'attivazione della

Fast Reserve Unit. Tale verifica avrà esito positivo qualora i Dispositivi ricompresi all'interno della Fast Reserve Unit si trovino in modalità di connessione "attiva", ossia siano in grado di scambiare potenza con la rete entro 1 secondo dal verificarsi di un errore di frequenza o dalla variazione del set-point di telepilotaggio tale da determinare l'attivazione del servizio.

- b. eroghi correttamente il Servizio secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo 4.
 - c. costituita da almeno un Dispositivo a capacità energetica limitata, disponga, per l'intera durata del Blocco di Ore di Disponibilità, di una capacità energetica tale da consentire uno scambio stabile di potenza con la rete, sia a salire sia a scendere, pari alla Potenza Qualificata per almeno 15 minuti, al netto della variazione di capacità energetica dovuta all'erogazione del servizio di regolazione ultra-rapida. Tale capacità energetica deve essere ripristinata ogni 2 ore.
- 4.3 In corrispondenza di tutti i Blocchi di Ore di Disponibilità in cui Terna verifica con esito negativo la disponibilità della Fast Reserve Unit all'erogazione del servizio, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.2 lettera a), il Soggetto Assegnatario è tenuto al pagamento della penale di cui successivo articolo 5.3.
- 4.4 Ai fini della verifica di cui al precedente articolo 4.2, lettera b), Terna, per ciascuna Fast Reserve Unit e per ciascun evento di attivazione del servizio o in caso di attivazione pilotata tramite invio di set-point da parte di Terna (nel seguito: Evento di Attivazione):
- a. costruisce il profilo di regolazione in potenza atteso, sulla base di quanto indicato nell'Allegato 3 al Regolamento e considerando come riferimento la misura della potenza scambiata all'istante di inizio dell'Evento di Attivazione;
 - b. calcola la soglia di tolleranza massima di errore in potenza (Soglia Di Tolleranza), pari al valore di precisione della regolazione previsto nell'Allegato 3;
 - c. somma e sottrae la Soglia Di Tolleranza di cui alla precedente lettera b. al profilo di cui alla precedente lettera a. al fine di ricavare una Fascia di Tolleranza valida da applicare all'intero profilo di regolazione in potenza;

- d. identifica, con una frequenza di campionamento pari a 1 secondo, un numero di campioni temporali di verifica, comunque non superiore al numero di campioni di verifica appartenenti all'evento considerato;
- e. verifica per ciascun campione temporale di verifica che il valore della misura della potenza scambiata dalla Fast Reserve Unit al Punto di Verifica del servizio sia ricompreso nella Fascia di Tolleranza di cui alla precedente lettera c).

Resta inteso che, nel caso in cui all'interno di un Blocco di Ore di Disponibilità si verifichi più di un Evento di Attivazione, Terna definisce un numero totale di campioni di verifica pari alla somma dei campioni di verifica appartenenti a ciascun evento di attivazione compreso all'interno del Blocco di Ore di Disponibilità.

4.5 Ai fini della verifica di cui al precedente articolo 4.2, lettera c), Terna, indipendentemente dal manifestarsi di un Evento di Attivazione:

- a. costruisce il profilo di regolazione in potenza atteso, sulla base di quanto indicato nell'Allegato 3 al Regolamento;
- b. calcola l'energia attesa (integrale della potenza attesa per l'erogazione del servizio) al Punto di Verifica del servizio su tutti i campioni temporali di verifica che costituiscono il Blocco di Ore di Disponibilità analizzato;
- c. calcola il profilo della capacità energetica residua, sia a salire che a scendere (scontando alla capacità minima attesa a inizio del Blocco di Ore di Disponibilità il valore di energia attesa) su tutti i campioni temporali di verifica che costituiscono il Blocco di Ore di Disponibilità analizzato;
- d. calcola la soglia di tolleranza massima di errore in energia (Soglia Di Tolleranza in Energia), pari al valore di precisione previsto nell'Allegato 3;
- e. definisce la Fascia di Tolleranza in Energia da applicare all'intero profilo di capacità energetica disponibile (sia a salire che a scendere) sommando e sottraendo la Soglia Di Tolleranza in Energia di cui alla precedente lettera d) al profilo derivante dalla precedente lettera c);

- f. identifica, con una frequenza di campionamento pari a 1 secondo, un numero di campioni temporali di verifica, comunque non superiore al numero di campioni di verifica appartenenti al Blocco di Ore di Disponibilità analizzato;
- g. verifica per il Blocco di Ore di Disponibilità che il valore della misura acquisita dello stato di capacità energetica equivalente sia ricompreso nella Fascia di Tolleranza in Energia di cui alla precedente lettera e, sia a salire sia a scendere.

4.6 Ai fini delle verifiche di cui al precedente articolo 4.2 lettere b e c, il Soggetto Assegnatario non può volontariamente ridurre o annullare il beneficio derivato dall'erogazione del servizio di Fast Reserve misurato al Punto di Verifica del servizio, attuando movimentazioni contemporanee discordi dal servizio erogato dal Dispositivo al di sotto del punto di connessione su cui insiste il Dispositivo stesso. Terna si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli al fine di verificare il rispetto della presente prescrizione.

Articolo 5 Penali

- 5.1 Qualora il Soggetto Assegnatario non ottenga, entro il 31 dicembre 2020, per qualsiasi causa anche al medesimo non imputabile, i titoli autorizzativi di cui al precedente articolo 3.5 (i) e/o non rilasci la dichiarazione di cui all'articolo 3.5 (ii), il medesimo Soggetto Assegnatario dovrà corrispondere a Terna un importo a titolo di penale pari al 15% della quota parte di garanzia di cui al Regolamento, relativa alla Fast Reserve Unit con riferimento alla quale non abbia adempiuto all'obbligo.
- 5.2 Nei casi in cui Terna riscontri con esito negativo, entro il 30 novembre 2021:
 - a. la mancata abilitazione all'esercizio dei Dispositivi inclusi nelle Fast Reserve Units selezionate all'esito della Procedura (ossia il mancato completamento dell'iter di qualificazione per abilitare tali Dispositivi all'esercizio a immettere o prelevare energia dalla rete elettrica), oppure
 - b. il mancato superamento delle prove tecniche di qualificazione della Fast Reserve Unit nelle forme e modalità indicate da Terna secondo i principi dell'Allegato 3 al Regolamento,

secondo quanto previsto al precedente articolo 3.7, il Soggetto Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna un importo a titolo di penale pari al 50% della quota parte di garanzia prestata ai sensi del Regolamento, relativa alla Fast Reserve Unit con riferimento alla quale è stato riscontrato l'esito negativo.

- 5.3 In tutti i Blocchi di Ore di Disponibilità in cui Terna verifica con esito negativo la disponibilità della Fast Reserve Unit secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.2 lettera a, il Soggetto Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna una penale pari al prodotto tra:
- la Potenza Qualificata della Fast Reserve Unit per cui è stato verificato l'inadempimento;
 - il 150% del Corrispettivo Fisso Orario riconosciuto alla Fast Reserve Unit in esito alla Procedura;
 - il numero di Ore di Disponibilità incluse all'interno del Blocco di Ore di Disponibilità.

Resta inteso che Terna avrà diritto al pagamento della penale di cui al presente articolo 5.3 in tutte le ipotesi in cui sia verificato, con esito negativo, la disponibilità della Fast Reserve Unit secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.2 lettera a, anche ove il Soggetto Assegnatario presti in tutto o in parte il servizio all'interno del medesimo Blocco di Ore di Disponibilità.

- 5.4 Per ciascuna Fast Reserve Unit e ciascun Blocco di Ore di Disponibilità, il Soggetto Assegnatario è tenuto a versare una penale pari a:
- il 20% del Corrispettivo Fisso Orario moltiplicato per la Potenza Qualificata e per il numero di ore appartenenti al Blocco di Ore di Disponibilità nel caso in cui il numero totale di campioni temporali di verifica inclusi all'interno del Blocco di Ore di Disponibilità per i quali la verifica di cui agli articoli 4.4 lettera e) o 4.5 lettera g) abbia dato esito positivo sia non inferiore al 80% e non superiore al 95% del totale dei campioni temporali di verifica;
 - il 50% del Corrispettivo Fisso Orario moltiplicato per la Potenza Qualificata e per il numero di ore appartenenti al Blocco di Ore di Disponibilità nel caso in cui il numero totale di campioni temporali di verifica inclusi all'interno del Blocco di Ore di Disponibilità per i quali la verifica di cui agli articoli 4.4 lettera e) o 4.5 lettera g) abbia dato esito positivo sia non inferiore al 60% e non superiore al 80% del totale dei campioni temporali di verifica;

- c. il 100% del Corrispettivo Fisso Orario moltiplicato per la Potenza Qualificata e per il numero di ore appartenenti al Blocco di Ore di Disponibilità nel caso in cui il numero totale di campioni temporali di verifica inclusi all'interno del Blocco di Ore di Disponibilità per i quali la verifica di cui agli articoli 4.4 lettera e) o 4.5 lettera g) abbia dato esito positivo sia inferiore al 60% dei campioni temporali di verifica;
- 5.5 Ai fini del calcolo delle penali di cui all'articolo 5.4, nel caso in cui per il medesimo Blocco di Ore di Disponibilità entrambe le verifiche di cui agli articoli 4.4 lettera e) e 4.5 lettera g) diano esito positivo per un numero di campioni temporali inferiore al 95% del totale dei campioni temporali di verifica, sarà applicato alla Fast Reserve Unit il valore massimo tra i valori delle penali risultanti in esito alle verifiche di cui agli articoli 4.4 lettera e) e 4.5 lettera g) rispettivamente;
- 5.6 Ai fini del calcolo delle penali di cui all'articolo 5.4 non sono considerati i campioni temporali di verifica che determinino il superamento di 15 minuti equivalenti al valore della Potenza Qualificata ogni 2 ore appartenenti al medesimo Blocco di Ore di Disponibilità e tali per cui la capacità energetica residua rilevata sia insufficiente a fornire il servizio richiesto secondo quanto definito nell'Allegato 3.

Articolo 6 Garanzie

- 6.1 Il Soggetto Assegnatario è tenuto a rinnovare la Garanzia Contrattuale prestata in favore di Terna secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza della garanzia medesima e per tutti gli anni di validità del presente contratto.
- 6.2 Terna potrà escutere la garanzia prestata dal Soggetto Assegnatario in tutti i casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte del Soggetto Assegnatario, ivi incluso nelle ipotesi in cui detto Soggetto non paghi le penali di cui al precedente articolo 5 entro le tempistiche di regolazione economica previste al successivo articolo 9.
- 6.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, sia essa antecedente o successiva all'avvio del Periodo di Consegna, il Soggetto Assegnatario è tenuto a reintegrare la medesima a concorrenza dell'importo di cui al Regolamento entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di escussione da parte di Terna.

Articolo 7 Risoluzione

- 7.1 Terna si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in tutti i casi di inadempimento o inosservanza, da parte del Soggetto Assegnatario, degli obblighi e delle condizioni stabilite dal Regolamento e dal presente Contratto.
- 7.2 Il presente Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, e previa semplice dichiarazione da parte di Terna di volersi avvalere della presente clausola, in uno dei seguenti casi:
- a. nel caso in cui la garanzia prestata sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque non venga rinnovata e/o reintegrata secondo le modalità e i termini previsti dal presente Contratto;
 - b. nei casi di decadenza o di non sussistenza, da parte del Soggetto Assegnatario, dei requisiti previsti dal presente Contratto e dal Regolamento;
 - c. ancorchè parzialmente, in caso di mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 2.3 del Regolamento da parte di Dispositivi facenti parte di Fast Reserve Unit;
 - d. ancorché parzialmente, qualora si verificano almeno tre (3) eventi di attivazione della Fast Reserve Unit su base annua in cui il numero totale di campioni temporali di verifica per i quali la verifica di cui all'articolo 4.4 lettera e) abbia dato esito positivo sia inferiore al 60% dei campioni temporali di verifica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non saranno presi in considerazione gli eventi che non sono oggetto di applicazione delle penali di cui all'articolo 5.4 ai sensi dell' articolo 5.6;
 - e. ancorché parzialmente, qualora la verifica di disponibilità di cui all'articolo 4.2.a dia esito negativo per un numero di ore superiore al 5% delle Ore di Disponibilità annue.
- 7.3 Nei casi di risoluzione di cui al precedente articolo 7.2, la risoluzione totale o parziale avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Assegnatario della comunicazione di Terna di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 7.4 Nei casi previsti dal presente articolo, il Soggetto Assegnatario è tenuto a restituire a Terna quanto percepito in virtù del presente Contratto per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto.

Articolo 8 *Decorrenza e durata del Contratto*

- 8.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino al termine del Periodo di Consegna di cui al Regolamento.
- 8.2 Resta inteso che gli obblighi relativi alla regolazione dei pagamenti restano validi ed efficaci anche a seguito di risoluzione del Contratto e fino alla completa definizione degli stessi da parte del Soggetto Assegnatario.

Articolo 9 *Fatturazione e pagamenti*

- 9.1 Terna, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza, comunica al Soggetto Assegnatario i dati necessari per la fatturazione.
- 9.2 La periodicità della fatturazione di tutte le partite economiche associate al presente Contratto per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza è mensile.
- 9.3 Terna emette fatture al Soggetto Assegnatario per i corrispettivi a proprio credito e per le penali per gli importi dovuti dal Soggetto Assegnatario ai sensi del Contratto.
- 9.4 Il Soggetto Assegnatario emette fatture a Terna per i corrispettivi a proprio credito per gli importi dovuti da Terna ai sensi del Regolamento.
- 9.5 Saranno emesse fatture di conguaglio in caso di rettifica degli importi fatturati, anche in esito ad eventuali contestazioni da parte del Soggetto Assegnatario. A tale proposito, si precisa quanto segue:
- a. il Soggetto Assegnatario è tenuto a presentare a Terna ogni reclamo, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento che ha determinato il reclamo;
 - b. Terna riferisce al Soggetto Assegnatario, più celermente possibile, la risposta in merito al reclamo di cui alla precedente lettera a, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 9.6 Il termine di scadenza delle fatture "Data di Pagamento" del presente Contratto è fissato:
- a. per i pagamenti da Terna al Soggetto Assegnatario, il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento;

- b. per i pagamenti dal Soggetto Assegnatario a Terna, il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.
- 9.7 Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018) e consegnate entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
- 9.8 In caso di ritardato pagamento ciascuna Parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1194 del Codice Civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall'altra parte all'atto del pagamento.
- 9.9 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE (Banca Centrale Europea) ad un mese (base 365) maggiorato di 8 punti percentuali.
- 9.10 È fatto divieto al Soggetto Assegnatario di cedere crediti maturati in forza del presente Regolamento e di procedere a compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

Articolo 10 *Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito*

- 10.1 Terna è responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili

- 10.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore e/o caso fortuito ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di Terna, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. Tra gli inadempimenti dovuti a forza maggiore e/o caso fortuito non rientra il mancato o ritardato rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 Elezione di domicilio

- 11.1 Le Parti eleggono domicilio ai fini del presente Contratto rispettivamente:
- per Terna: presso Terna S.p.a. – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma;
 - per il Soggetto Assegnatario: presso

Articolo 12 Foro competente

- 12.1 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13 Perfezionamento e modifiche del Contratto

- 13.1 Il presente Contratto è firmato in duplice originale da parte del Soggetto Assegnatario ed è inviato a Terna che, ai fini del perfezionamento del Contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato al Soggetto Assegnatario.
- 13.2 Qualsiasi modifica del presente Contratto ha luogo in forma scritta.

Articolo 14 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri

- 14.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità al presente Contratto sono a carico del Soggetto Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

	<p>Contratto standard per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza</p>	
		<p>Pagina: 15 di 17</p>

Articolo 15 Codice etico D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione

- 15.1 Il Soggetto Assegnatario prende atto che Terna, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:
- a. si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso l'indirizzo internet www.terna.it
 - b. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art.6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l'indirizzo internet www.terna.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero
 - c. ha adottato la Linea-Guida Anticorruzione al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito www.terna.it.

Articolo 16 Riservatezza

- 16.1 Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento dei dati comunicati dalle Parti verrà svolto solo per: (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione del Contratto (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
- 16.2 In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica privacy@Terna.it.
- 16.3 Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma. Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@Terna.it.

	Contratto standard per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza	Pagina:
		16 di 17

Articolo 17 Cessione

17.1 Il Soggetto assegnatario non potrà cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di Terna.

Articolo 18 Rinvio

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento e nel Codice di Rete, nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile. Le Parti convengono altresì che in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente Contratto e le norme contenute nel Regolamento prevarranno quest'ultime.

18.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità e/o a successive modifiche del Regolamento e/o del Codice di Rete.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

Per Terna: *[firma]*

[•]

Soggetto Assegnatario: *[firma]*

[•]

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Soggetto Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: Articolo 3 (Diritti e Obblighi del Soggetto Assegnatario); Articolo 5 (Penali); Articolo 6 (Garanzie); Articolo 7 (Risoluzione); Articolo 9 (Fatturazione e

 Terna	Contratto standard per l'approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza	
		Pagina: 17 di 17

pagamenti); Articolo 10 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 12 (Foro Competente); Articolo 14 (Oneri fiscali ed eventuali altri oneri); Articolo 17 (Cessione); Articolo 18 (Rinvio).

Soggetto Assegnatario: *[firma]*

[•]